

Il difficile bilanciamento tra libertà religiosa alimentare e benessere degli animali nelle società multiculturali europee: il caso della macellazione rituale *halal*

Maria Chiara Locchi

Università degli Studi di Perugia

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4162-4907>

DOI: 10.54103/milanoup.214.c387

ABSTRACT

Il contributo si occupa della macellazione rituale *halal* quale caso di studio della strategia multiculturale di regolazione giuridica della diversità culturale e religiosa in Europa. In particolare, viene analizzata la disciplina giuridica multilivello (di fonte europea e nazionale) della macellazione rituale *halal* alla luce degli orientamenti giurisprudenziali delle supreme corti europee, portando ad emersione i termini delle complesse operazioni di bilanciamento tra principi e diritti fondamentali in conflitto. Da un lato, infatti, l'accesso ad alimenti conformi alla prescrizioni della propria confessione di appartenenza può inquadrarsi quale espressione della libertà religiosa, nella sua dimensione "alimentare", alla quale è da aggiungersi il profilo relativo al principio di non discriminazione per motivi religiosi; dall'altro lato, rilevano i diritti degli animali – o, più in generale, la promozione del benessere animale – che si configurano quale obiettivo tanto positivizzato dal diritto europeo quanto riconosciuto, in misura via via crescente, a livello costituzionale. A rendere ulteriormente complicato il quadro di una tensione che ha assunto i tratti di un vero e proprio "scontro frontale", contribuisce altresì la "logica di mercato", nella misura in cui la carne macellata ritualmente secondo le prescrizioni della religione islamica può e deve essere considerata nella sua qualità di "prodotto" immesso nel libero mercato, che viene dunque commercializzato da un operatore economico e utilizzato da un consumatore.

PAROLE CHIAVE

macellazione rituale *halal*; multiculturalismo; corti europee; libertà religiosa; diritti degli animali.

ABSTRACT

The paper deals with ritual *halal* slaughter as a case study of the multicultural legal regulation of cultural and religious diversity in Europe. In particular, the multi-level (both European and national) legal framework governing *halal* slaughter is considered in light of the case law by European supreme courts, focusing on the complex balance between conflicting fundamental principles and rights. On the one hand, access to food following one's religious beliefs can be considered as an expression of religious freedom, specifically in its "dietary" dimension; besides this, the principle of non-discrimination must also be considered. On the other hand, the rights of animals – or, more generally, the promotion of animal welfare – emerge as objectives both enshrined in European law and increasingly recognized at the constitutional level. To this challenging picture, which increasingly resembles a "frontal collision", the logic of the market must be added because the meat slaughtered ritually, according to Islamic religious prescriptions, is also a "marketed product", supplied by economic operators and consumed by the buyers.

KEYWORDS

ritual *halal* slaughter; multiculturalism; European courts; religious freedom; animal rights.

SOMMARIO: 1. La macellazione rituale *halal* come caso di studio della strategia multiculturale di gestione della diversità in Europa. – 2. La regolazione giuridica multilivello della macellazione rituale *halal* in Europa. – 3. La libertà religiosa alimentare e il principio di non discriminazione sulla base della religione. – 4. Il benessere degli animali. – 5. La logica di mercato: tutela del consumatore e libertà di commercio.

1. La macellazione rituale *halal* come caso di studio della strategia multiculturale di gestione della diversità in Europa

La regolazione giuridica delle molteplici questioni sollevate dal pluralismo culturale e religioso delle società europee, come è noto, si traduce nella

necessità di realizzare complesse operazioni di bilanciamento tra principi e diritti fondamentali potenzialmente in conflitto nell'ottica di un accomodamento ragionevole: alla luce di questa esigenza, si intende qui ricostruire criticamente le tensioni innescate dalla macellazione rituale *halal* quale caso di studio della strategia multiculturale di gestione della diversità negli ordinamenti giuridici europei.

Nella lingua araba, e nell'ambito della tradizione giuridica islamica, il termine “*halal*” è traducibile come “lecito” e si contrappone a “*haram*” (illecito)¹ – identificando un perimetro di significato molto più ampio rispetto alle sole abitudini alimentari, in quanto riferibile a molteplici aspetti della vita del credente². L'alimentazione *halal*, nello specifico, ha un fondamento coranico: il versetto 3 della Sura 5 del Corano, infatti, contiene una serie di divieti e prescrizioni alimentari tra i quali rileva, ai fini della riflessione qui sviluppata, il seguente passaggio: «vi sono vietati [...] l'animale soffocato, quello ucciso a bastonate, quello morto per una caduta, incornato o quello che sia stato sbranato da una belva feroce, a meno che non l'abbiate sgozzato [prima della morte] [...]». La macellazione rituale *halal*, dunque, sul piano tecnico, si caratterizza per il divieto fondamentale di stordire l'animale prima dell'abbattimento – che si ritiene potrebbe incidere negativamente sull'integrità dell'animale stesso compromettendone la salute – e per l'obbligo di realizzare un taglio simultaneo di giugulare, carotide e trachea – che consente il necessario, completo, dissanguamento dell'animale³; secondo le prescrizioni della religione ebraica, anche la macellazione *shechitah* è realizzata con modalità molto simili a quella *halal*⁴. È bene qui rammentare,

-
- 1 Secondo il diritto islamico classico le azioni umane sono classificabili in cinque categorie: obbligatorie; consigliabili o raccomandabili; lecite; riprovevoli o biasimevoli; illecite o vietate, cfr. D. SANTILLANA, *Istituzioni di Diritto musulmano malichita con riguardo anche al sistema sciafiita*, Istituto per l'Oriente C.A. Nallino, Roma, 1925, pp. 8-9.
 - 2 S. LANNI – J. BENARAF, *Dieta e ordine giuridico-morale secondo Maometto. Cibo halal e tutela del consumatore*, in *Calumet. Intercultural Law and Humanities Review*, 17, 2023, p. 169, che osservano come si possa parlare di un vero e proprio “*halal lifestyle*”. Nel contesto degli strumenti finanziari, ad esempio, cfr. V. FRONZONI, *Il bitcoin è halal? Una visione islamica orientata sulle valute virtuali*, in *Diritto e religioni*, 2/2017, pp. 545 e ss.
 - 3 F. ROGGERO, *Note in tema di macellazione religiosa secondo il rito islamico*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2/2016, p. 34.
 - 4 Cfr. E. STRADELLA, *Ebraismo e cibo: un binomio antico e nuove tendenze alla prova del multiculturalismo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2019, pp. 129-168.

sgombrando il campo da luoghi comuni peraltro molto radicati nel discorso pubblico intorno a questi temi, che

le pratiche di macellazione prescritte dai precetti di tali religioni originano, in realtà, nel profondo rispetto nei confronti degli animali i quali, in un periodo storico antecedente alla introduzione nella macellazione delle pratiche di stordimento ovvero in assenza delle competenze scientifiche e tecnologiche concernenti tali possibilità, era previsto che dovessero essere macellati utilizzando delle tecniche che ne minimizzassero le sofferenze

lo sgozzamento, infatti, se correttamente praticato, dovrebbe portare quasi istantaneamente alla perdita di coscienza dell'animale⁵.

Nelle società occidentali di immigrazione la macellazione *halal* si configura come un fenomeno di tutto rilievo sul piano sociale, politico, economico e, quindi, giuridico, nella misura in cui rappresenta un'esigenza di quella parte della popolazione che intende osservare i precetti dell'Islam – in quanto stranieri immigrati da paesi islamici, e musulmani osservanti, o cittadini nazionali, di fede islamica, con un *background* migratorio o convertiti all'Islam⁶. A questa tipologia di consumatori di carne *halal* – per i quali, come si dirà meglio *infra* (par. 3), l'accesso a tali alimenti si configura quale profilo del diritto fondamentale alla libertà religiosa – si deve aggiungere altresì il consumatore non religioso, con il potenziamento del mercato degli alimenti religiosamente conformi oltre i confini strettamente legati alle esigenze

5 L. FABIANO, *Benessere degli animali, libertà religiosa e mercato: la macellazione rituale nella giurisprudenza europea e comparata*, in *BioLaw Journal*, II/2021, p. 6.

6 Con l'espressione "Islam europeo" si fa, appunto, riferimento all'insieme delle comunità di migranti e di cittadini di fede islamica che vivono nei paesi europei e la cui identità culturale e religiosa può configurarsi come appartenenza anche a un autonomo sistema giuridico. In quanto membri di un determinato gruppo culturale e religioso, i migranti e, sempre più spesso, gli stessi cittadini europei di fede islamica, decidono di compiere determinati negozi giuridici e regolare alcuni rapporti sociali e interpersonali (in particolare, ma non soltanto, nell'ambito del cd. statuto personale) in conformità con norme giuridiche di matrice sciaraitica. Ciò è spiegabile alla luce del fatto che l'Islam non è soltanto una religione, ma un "sistema complesso" caratterizzato altresì da una dimensione giuridica: a differenza della tradizione giuridica occidentale, il diritto islamico ha carattere confessionale, personale ed extraterritoriale, con la conseguenza che coloro che si riconoscono nella *umma* musulmana sono tenuti ad osservare le norme giuridiche di derivazione religiosa a prescindere dal luogo in cui si trovano. Sulle tante questioni giuridiche legate alla stabile presenza delle comunità islamiche in Europa v. A. RINELLA, *La shari'a in Occidente. Giurisdizioni e diritto islamico: Regno Unito, Canada e Stati Uniti*, il Mulino, Bologna, 2020.

delle comunità di fedeli (cfr. *infra*, par. 5). Le diverse motivazioni e le tante implicazioni delle scelte compiute dai consumatori di carne macellata ritualmente, peraltro, non sono sempre nettamente distinguibili in contesti di “super-diversità”⁷, nei quali l’osservanza delle prescrizioni alimentari della propria confessione di appartenenza può e deve essere letta anche come forma di espressione di un’identità dinamica e stratificata, dai confini porosi. A dimostrazione di ciò, nell’ambito di un interessante studio sui comportamenti alimentari dei musulmani con un *background* migratorio in Francia, è stato osservato come i giovani di seconda e terza generazione sarebbero da ricondursi al modello del “mangiatore consumatore”, caratterizzato da un sincretismo di abitudini e stili di vita che consente loro di rispettare la dieta *halal* pur osservando i codici comportamentali (non soltanto in ambito alimentare) dei propri coetanei⁸.

La macellazione rituale *halal* è spesso citata, nella letteratura dedicata al trattamento giuridico delle differenze culturali e religiose nelle società occidentali di immigrazione, come caso emblematico di “strategia multiculturale”. In dottrina, come è noto, esiste una modellistica ormai consolidata, sebbene internamente complessa e altresì contestata⁹, sui diversi paradigmi di gestione del pluralismo connesso alle migrazioni, ai quali sono riconducibili differenti principi, regole e meccanismi di composizione dei conflitti e molteplici variabili nazionali di attuazione dei modelli stessi¹⁰.

7 Per il concetto di “super-diversità” v. S. VERTOVEC, *Super-diversity and its implications*, in *Ethnic and Racial Studies*, VI/2007, che sottolinea come le società di immigrazione contemporanee occidentali siano caratterizzate da un processo di “diversificazione della diversità”, che deve essere inteso non soltanto nei termini di una moltiplicazione dei gruppi etnici e dei paesi di origine dei migranti, ma anche nel senso della moltiplicazione delle variabili significative che incidono su «dove, come e con chi vivono» questi nuovi cittadini, 1025.

8 C. RODIER, *La question halal. Sociologie d'une consommation controversée*, PUF, Paris, 2014, pp. 93-122, che identifica quattro principali modelli di comportamento, specificando che si tratta di una classificazione relativa nella quale le singole esperienze vanno ricondotte alle diverse classi secondo criteri di prevalenza: ritualisti, consumatori, rivendicativi e asceti.

9 Non si può dar conto, in questa sede, dell’enorme dibattito sui fondamenti e i limiti, nonché sulla stessa denominazione, dei diversi approcci alla gestione del pluralismo culturale e religioso negli Stati occidentali di immigrazione; per un’efficace ricostruzione di molti profili di tale dibattito v. E. STRADELLA, *Multiculturalismo e diritti delle donne: una riflessione, nella prospettiva del costituzionalismo*, in *Costituzionalismo.it*, 2-2021, pp. 161-3017.

10 Con riferimento al contesto europeo cfr., ad esempio, R. TARAS (a cura di), *Challenging Multiculturalism. European Models of Diversity*, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2013.

Partendo dal presupposto che un approccio orientato all'assimilazione forzata di coloro che esprimono identità differenziate non risulta compatibile con i principi e i diritti fondamentali sanciti nell'ambito del costituzionalismo liberaldemocratico (con particolare riferimento allo stesso principio pluralistico, ai principi di uguaglianza e non discriminazione, alla libertà religiosa e a quella di autodeterminazione)¹¹, l'orientamento incentrato sul riconoscimento e la valorizzazione delle diversità può essere, d'altra parte, declinato in forme differenti, tra le quali spicca il modello "multiculturale"¹².

È generalmente accettato che il termine "multiculturalismo" possa essere utilizzato sia, in chiave descrittiva, con riferimento a uno stato di fatto caratterizzato dal pluralismo (sociale, culturale, etnico, religioso) delle società contemporanee, sia, in un'ottica prescrittiva, come modello implicante l'accomodamento politico da parte dello Stato e/o di un gruppo dominante delle diverse culture minoritarie. Le teorie multiculturali, sviluppatesi nell'area anglofona a partire dagli anni Sessanta e Settanta dello scorso secolo, si proponevano di superare l'opposizione dicotomica tra *liberals* e *communitarians* in relazione al ruolo da assegnare alla comunità (culturale, etnica, religiosa) rispetto ai diritti del singolo individuo: se la posizione liberale si fonda sull'idea che la tutela dell'individuo debba prevalere rispetto alla

11 L. ORGRAD, *The Cultural Defense of Nations: A Liberal Theory of Majority Rights*, Oxford University Press, Oxford, 2015, p. 7.

12 Sui diversi modelli di tutela dei gruppi culturali e religiosi minoritari nelle società occidentali di immigrazione cfr. A. RINELLA, *La shari'a in Occidente*, cit., e P. PAROLARI, *Culture, diritto, diritti. Diversità culturale e diritti fondamentali negli Stati costituzionali di diritto*, Giappichelli, Torino, 2016. Nel contesto della presa di distanza, registrabile tanto nel discorso pubblico e nelle politiche istituzionali quanto nel dibattito accademico, dal "discorso differenzialista" che innerva le politiche multiculturali, è emersa un'attenzione crescente per il concetto di "interculturalismo" (o "interculturalità"). Il concetto di interculturalismo, a partire dal ricorso al prefisso "inter-", è marcato dal tentativo di superare il rischio di essenzialismo e "isolamento comunitarista" connesso al multiculturalismo, nella direzione del dialogo, dell'interazione tra diversi, della coesione e del mutuo rispetto, così da realizzare non tanto la coesistenza delle differenze quanto piuttosto una sintesi che dia vita a nuove identità internamente plurali. Il dibattito sulla specificità dell'interculturalismo rispetto al multiculturalismo è molto ampio. Per alcune letture introduttive al tema, anche in chiave critica rispetto alle reali differenze tra i due modelli, cfr. N. MEER – T. MODOOD, *How Does Interculturalism Contrast with Multiculturalism?*, in *Journal of Intercultural Studies*, 2, 2011, pp. 175-196; G.B. LEVEY, *Interculturalism vs. Multiculturalism: A Distinction without a Difference?*, in *Journal of Intercultural Studies*, 33, II/2012, pp. 217 e ss.; C. JOPKKE, *War of words: interculturalism v. multiculturalism*, in *Comparative Migration Studies*, 6/11, 2018.

comunità, l'approccio comunitarista valorizza il ruolo del gruppo in relazione alla stessa costruzione delle categorie cognitive e morali con le quali l'individuo si muove nella società¹³. Pur se connotati dal tentativo di superamento del comunitarismo più radicale, d'altra parte, le teorie e i modelli multiculturali di gestione delle differenze lasciano aperte alcune questioni controverse. Da un lato, infatti, permane la difficoltà nella ricerca di un punto di equilibrio tra riconoscimento della dimensione comunitaria e tutela della libertà di auto-determinazione individuale¹⁴; dall'altro lato, a prescindere dall'approccio, più o meno liberale, della variante di multiculturalismo che si considera, incombe il rischio di una visione essenzialista di cosa sia "cultura" e "identità culturale", senza tenere adeguatamente in considerazione la complessità e la multidimensionalità della prima nonché il carattere irrimediabilmente plurale, poroso, e fluido della seconda¹⁵.

Sul piano degli strumenti di regolazione giuridica e delle tecniche di composizione dei conflitti, il modello multiculturale si caratterizza per la possibilità di realizzare trattamenti differenziati a favore dei gruppi minoritari, ammettendo dunque delle deroghe rispetto alla regola formulata in termini generali e astratti¹⁶. Da una prospettiva gius-pubblicistica il nodo problema-

13 Il canadese Will Kymlicka, considerato uno dei maggiori teorici del multiculturalismo, ha elaborato modelli e proposte che si pongono sì nel solco del pensiero comunitario, ma risultano altresì largamente debitori al modello liberale incentrato sui diritti dell'individuo e sul principio di uguaglianza, W. KYMLICKA, *La cittadinanza multiculturale*, il Mulino, Bologna, 1999 e *Multicultural Odysseys. Navigating the new international politics of diversity*, OUP, Oxford, 2007.

14 A tale proposito A. SHACHAR, *Multicultural Jurisdictions: Cultural Differences and Women's Rights*, Cambridge University Press, Cambridge, 2001, pp. 3-9, ha parlato di un vero e proprio paradosso "vulnerabilità multiculturale": il rischio, infatti, è che i soggetti deboli all'interno del gruppo minoritario, e in particolare donne e minori, si ritrovino schiacciati dalla gravosa alternativa tra la tutela dei propri diritti individuali definiti su basi universalistiche (senza un'adeguata considerazione della loro qualità di membri di una minoranza culturale o religiosa) e la preminenza dei diritti del gruppo a discapito di quelli del singolo individuo (a partire dal fondamentale diritto di "uscire dal gruppo").

15 Alcuni di questi argomenti critici sono sviluppati, ad esempio, da A. SEN, *Identità e violenza*, Laterza, Roma-Bari, 2006, pp. 45 e ss.; F. REMOTTI, *Contro l'identità*, Laterza, Roma-Bari, 2007, 104; M. BETTINI, *Contro le radici. Tradizione, identità, memoria*, il Mulino, Bologna, 2011, pp. 6-10 e 28-29.

16 Si pensi, ad esempio: alle politiche di valorizzazione della lingua minoritaria in ambito educativo; alle cd. "azioni positive" a favore delle minoranze etniche e religiose, che possono consistere nelle riserve di posti di lavoro nel settore pubblico, in incentivi all'assunzione nel settore privato, in misure di promozione della fruizione dei servizi sociali da parte dei membri dei gruppi minoritari; al riconoscimento di una vera e propria

tico consiste dunque nelle operazioni di bilanciamento tra principi e diritti fondamentali di pari rango, e potenzialmente in conflitto tra loro, a tutela dei quali sono poste tanto la regola generale quanto la deroga. Rispetto ai soggetti chiamati a realizzare tali operazioni di bilanciamento, indubbiamente il legislatore svolge un ruolo cruciale e non rinunciabile, in quanto legittimato politicamente dai meccanismi della democrazia rappresentativa a determinare l'assetto di interessi maggiormente conforme all'indirizzo politico espresso dalle forze politiche di maggioranza, seppur nel rispetto dei vincoli costituzionali e internazionali¹⁷; l'insistenza sulla centralità delle corti nella risoluzione dei "conflitti culturali", infatti, non fa venir meno il rischio di compressione del circuito democratico che si produce allorché il legislatore, in quanto decisore politico democraticamente legittimato, mostra di non sapere o di non volere confrontarsi con tali, cruciali, questioni. È pur vero, tuttavia, che l'aula di tribunale è spesso indicata come la sede privilegiata per il riconoscimento delle richieste di tutela delle differenze culturali e religiose, nella misura in cui l'approccio casistico delle corti – competenti a verificare la tenuta, in termini di ragionevolezza, dei bilanciamenti operati dal legislatore – consente di tener conto della specificità dei casi concreti nei quali tali richieste prendono corpo. La gerarchia tra i diversi interessi (e quindi tra i diversi principi e diritti fondamentali) in gioco non è, tuttavia, rigidamente stabilita dal diritto positivo, ma «è frutto di "libera" creazione degli interpreti» ed è quindi «flessibile, mobile, instabile»: proprio per questo, frequentemente

bilanciare due principi – contrariamente ad un modo di vedere diffuso – non è "riconciliarli" o trovare, tra di essi, un "equilibrio" o una "via mediana". Il risultato del bilanciamento [...] è che un principio è applicato, mentre l'altro

autonomia normativa e giurisdizionale in determinati ambiti, con la possibilità per i membri della minoranza di applicare il proprio diritto tradizionale e/o religioso e di vedere regolate le controversie da giudici tradizionali e/o religiosi). Sulle politiche multiculturali adottate dai paesi europei e sulla crisi del modello multiculturale negli ultimi anni v., tra gli altri, G. CERRINA FERONI – V. FEDERICO (a cura di), *Società multiculturali e percorsi di integrazione Francia, Germania, Regno Unito ed Italia a confronto*, Firenze University Press, Firenze, 2017, e R. CHIN, *The Crisis of Multiculturalism in Europe. A History*, Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2017.

17 Sul ruolo del legislatore nelle operazioni di bilanciamento dei diritti fondamentali cfr. R. BIN, *Chi è il giudice dei diritti? Il modello costituzionale e alcune deviazioni*, in *Rivista AIC*, IV/2018, pp. 635-638.

è messo da parte. Beninteso, il principio scartato non è annullato né abrogato: è semplicemente non-applicato in quel dato contesto¹⁸.

Nelle pagine seguenti la complessità di tali operazioni di bilanciamento sarà indagata attraverso l'analisi della disciplina giuridica della macellazione rituale *halal* in Europa, con particolare riferimento alle fonti normative (europee e nazionali) e agli orientamenti della giurisprudenza delle supreme corti europee. La questione della macellazione *halal* è infatti caratterizzata da un aspro conflitto che vede contrapporsi: da un lato, la libertà religiosa, protetta tanto a livello costituzionale quanto europeo e internazionale (e qui considerata nella sua dimensione "alimentare" come possibilità di nutrirsi di alimenti religiosamente conformi), e il principio di non discriminazione per motivi religiosi, anch'esso tutelato in ottica multilivello; dall'altro lato, i diritti degli animali o, più in generale, la promozione del benessere animale, che si configura quale obiettivo tanto positivizzato dal diritto europeo quanto riconosciuto, in misura via via crescente, a livello costituzionale. Il superamento di tale conflitto, che ha assunto i tratti di un vero e proprio "scontro frontale", sembra essersi assestato sulla prevalenza dell'obiettivo della tutela del benessere degli animali, non senza zone d'ombra e aspetti controversi di cui si darà conto *infra* (par. 4). A rendere il quadro ulteriormente articolato contribuisce altresì la "logica di mercato", nella misura in cui la carne macellata ritualmente secondo le prescrizioni della religione islamica può e deve essere considerata nella sua qualità di "prodotto" immesso nel libero mercato, che viene dunque commercializzato da un operatore economico e utilizzato da un consumatore (cfr. *infra*, par. 5).

2. La regolazione giuridica multilivello della macellazione rituale *halal* in Europa

La macellazione rituale *halal* è oggetto di una disciplina giuridica tanto nazionale quanto europea; in particolare, la fonte europea di riferimento, che delinea il quadro normativo entro cui gli Stati sono autorizzati a legiferare, è rappresentata dal Regolamento (CE) 1099/2009 relativo alla

18 R. GUASTINI, *Principi costituzionali: identificazione, interpretazione, ponderazione, concretizzazione*, in G. CONTE – A. FUSARO – A. SOMMA – V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Dialoghi con Guido Alpa. Un volume offerto in occasione del suo LXXI compleanno*, Roma Tre Press, Roma, p. 321.

protezione degli animali durante l'abbattimento. Se il par. 1 dell'art. 4 del Regolamento stabilisce, come regola generale, che gli animali siano abbattuti esclusivamente previo stordimento, conformemente ai metodi stabiliti per legge, e che la perdita di coscienza e di sensibilità sia mantenuta fino alla morte dell'animale, il par. 4, secondo uno schema che potremmo definire "multiculturale", consente agli Stati di derogare alla regola generale con riferimento «agli animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, a condizione che la macellazione abbia luogo in un macello»¹⁹.

Nell'ambito della logica di bilanciamento e di sussidiarietà valorizzata dal legislatore europeo, inoltre, l'art. 26 par. 1 e par. 2, lett. c) del Regolamento ribadisce che gli Stati possono «mantenere eventuali disposizioni nazionali intese a garantire una maggiore protezione degli animali durante l'abbattimento», anche nel settore delle macellazioni rituali per motivi religiosi a favore delle quali è previsto il regime derogatorio di cui all'art. 4 par. 4; in tali casi, tuttavia, è comunque impedito agli Stati di proibire o ostacolare la messa in circolazione, all'interno del proprio territorio, di prodotti derivati da animali che siano stati abbattuti secondo quei metodi in un altro Stato membro (art. 26 par. 4). Rispetto al tema di cui qui si discute rileva altresì il Regolamento (CE) 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale: indipendentemente dalla modalità di macellazione prescelta, infatti, e quindi anche nell'ambito delle macellazioni rituali (così come prescritto dall'art. 4 par. 4 Reg. 1099/2009), gli alimenti di origine animale devono essere prodotti e commercializzati con delle modalità che ne garantiscano l'igiene e la sicurezza. A tale scopo, il Reg. 853/2004 prevede requisiti specifici concernenti, in particolare, la costruzione, la configurazione e le attrezzature dei macelli. A fronte dello spazio di libertà riconosciuto dalla normativa europea, seppur con i vincoli richiamati, ad oggi gli Stati membri nei quali la macellazione rituale senza previo stordimento risulta vietata con disciplina nazionale – seppur con diverse formulazioni che vanno dal divieto radicale a obblighi di realizzare

19 Al n. 18 dei "considerando" del Regolamento, in particolare, è esplicitata l'importanza di «mantenere la deroga allo stordimento degli animali prima della macellazione, concedendo tuttavia un certo livello di sussidiarietà a ciascuno Stato membro. Il presente regolamento rispetta di conseguenza la libertà di religione e il diritto di manifestare la propria religione o la propria convinzione mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti, come stabilito dall'articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea».

forme “alternative” di stordimento²⁰ – sono: il Belgio (regioni vallona e fiamminga), la Germania, la Danimarca, la Finlandia (provincia di Åland), l’Islanda, la Norvegia, il Regno Unito, la Slovenia, la Svezia e la Svizzera. Forme di limitazione di tale pratica – ad es. per mezzo del *post-cut stunning*²¹ – sono previste in Estonia, Finlandia (limitatamente ad alcune province), Lituania e Slovacchia²². La vicenda belga, in particolare, si è dimostrata significativa nella misura in cui ha innescato una lunga controversia giudiziaria che ha visto l’intervento tanto della Corte costituzionale belga²³ quanto, come si dirà meglio nei paragrafi successivi, delle due Corti europee – di Lussemburgo e di Strasburgo²⁴. Se in Belgio la pratica delle macellazioni

-
- 20 Il riferimento, in particolare, è a quelle forme di stordimento dell’animale “reversibili” (es. elettronarcosi o colpo di pistola a proiettile captivo), che cioè non producono la morte dell’animale garantendo che questa avvenga a seguito del dissanguamento prodotto dallo sgozzamento. Tali tecniche – se sono accettate da molte comunità musulmane – sono generalmente rifiutate dalle comunità ebraiche, nella misura in cui nell’ebraismo le prescrizioni religiose relative alle modalità di uccisione degli animali richiedono che questi siano integri e intatti al momento dello sgozzamento. Sugli aspetti tecnici dello stordimento nella macellazione cfr. D. FONDA, *Dolore, perdita di coscienza e benessere animale nella macellazione convenzionale e rituale*, in A.G. CHIZZONITI – M. TALLACCHINI (a cura di), *Cibo e religione. Diritto e diritti*, Libellula, Lecce, 2010, pp. 225 e ss.
- 21 Nell’ambito della macellazione rituale senza stordimento preventivo, sempre in ottica compromissoria tra tutela del benessere animale ed esigenze religiose, è possibile provocare lo stordimento dell’animale successivamente al taglio, mediante scarica elettrica o colpo di pistola a proiettile captivo, così da accelerare la sua completa perdita di coscienza.
- 22 Cfr. C. VINCI – M. PASIKOWSKA-SCHNASS – B. ROJEK, *Religious slaughter. Reconciling animal welfare with freedom of religion or belief*, European Parliamentary Research Service, In-depth analysis, luglio 2023, pp. 27-30.
- 23 Cfr. le due sentenze del 30 settembre 2021 (nn. 117/2021 e 118/2021) con le quali la Corte costituzionale belga ha respinto i ricorsi di annullamento dei due decreti con i quali è stato imposto l’obbligo del previo stordimento degli animali anche nell’ambito della macellazione rituale, ritenendo, in particolare, infondati i motivi dei ricorrenti relativi alla violazione della libertà di religione (tutelata dall’art. 19 Cost. del Belgio, in combinato disposto con l’art. 9 della CEDU) e del principio di uguaglianza e non discriminazione. Rispetto al primo dei suddetti motivi, i giudici costituzionali hanno riconosciuto una preminenza alla protezione del benessere degli animali in quanto “obiettivo legittimo di interesse generale”, alla luce di un ragionamento fortemente sbilanciato sulle norme e le argomentazioni giuridiche sviluppate nel contesto del diritto europeo (e, in particolare, della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE), cfr. L. VANBELLINGEN, *Laïcité «à la belge»: vers une neutralité intrinsèquement plurielle?*, in *Reve du droit des religions*, 14, 2022, p. 60.
- 24 La Corte di Strasburgo, intervenendo per ultima in ordine cronologico sulla questione, ha sottolineato l’importanza del dialogo giurisdizionale tra le corti – nazionali ed

rituali era stata oggetto di contestazioni e tentativi di limitazione fin dalla metà degli anni Novanta²⁵, è nel corso del biennio 2017-2018 che le due Regioni delle Fiandre e della Vallonia hanno posto fine alla deroga che autorizzava la macellazione rituale degli animali senza stordimento, sulla base della necessità di tutelare il benessere animale²⁶. Nella nuova disciplina belga, dunque, si prevede che un animale vertebrato possa essere ucciso

europee – per la tutela dei diritti fondamentali (*Affaire Executief Van De Moslims Van België et autres c. Belgique*, del 13 febbraio 2024, par. 112).

- 25 Nell'ambito della decennale battaglia tra difensori dei diritti degli animali e organizzazioni rappresentative dei fedeli musulmani ed ebrei, già nel 1995 e poi nel 2004 si era tentato di approvare apposita legislazione, a livello federale, che vietasse l'abbattimento degli animali senza stordimento preventivo. Nel 2006, con parere n. 40.350/AG, il Consiglio di Stato si era espresso negativamente in merito alla proposta di legge del 2004, ritenendo che la stessa costituisse una violazione sproporzionata della libertà di religione: l'abolizione della deroga all'obbligo di stordimento preventivo in caso di macellazione rituale, pur perseguendo l'obiettivo legittimo di garantire in modo più efficace il benessere degli animali, avrebbe infatti violato in modo sproporzionato la libertà di religione sancita dall'articolo 9 della CEDU, nella misura in cui avrebbe privato alcuni fedeli della possibilità di procurarsi un alimento considerato conforme alle prescrizioni della propria confessione religiosa. A legislazione ancora invariata, nel 2014 il Governo delle Fiandre aveva adottato un provvedimento di segno restrittivo, annunciando che non avrebbe più rilasciato autorizzazioni a favore dei locali temporaneamente adibiti alla macellazione rituale durante la Festa del sacrificio (una celebrazione organizzata ogni anno, per tre giorni, dai musulmani praticanti); secondo il Ministro competente, tali autorizzazioni erano infatti contrarie alle disposizioni del Reg. 1099/2009 che impongono di abbattere gli animali destinati alla macellazione esclusivamente in macelli che soddisfano i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dal Reg. 853/2004. Su questo aspetto si è pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza del 2018 nella causa C-426/16, *Liga van Moskeeën en Islamitische Organisatie Provincie Antwerpen VZW e a. / Vlaams Gewest*, la quale ha stabilito che l'obbligo di abbattere gli animali destinati alla macellazione, compresa quella rituale, nei macelli dotati dei requisiti stabiliti dalla normativa europea non viola di per sé la libertà religiosa di cui all'art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- 26 I decreti adottati nelle due regioni (il dec. del 7 luglio 2017 della Regione fiamminga e il dec. del 4 ottobre 2018 della Regione vallona), in particolare, hanno modificato l'art. 15 della legge federale del 14 agosto 1986 sulla protezione e il benessere degli animali. I due provvedimenti sono stati adottati a larghissima maggioranza: nelle Fiandre la proposta di decreto è stata approvata con 88 voti a favore e un'astensione, senza voti contrari; nella regione vallona con 66 voti a favore e tre astensioni, senza voti contrari. Nella Regione di Bruxelles, invece, la proposta del partito centrista *Démocratie fédéraliste indépendant* (DéFI), sostenuta dagli ecologisti e dai liberali fiamminghi e volta a introdurre il divieto di macellazione senza previo stordimento, è stata respinta nel giugno 2022 con 42 voti contrari, 38 favorevoli e 6 astenuti. Sulla nuova normativa belga cfr. R. BOTTONI, *I recenti decreti*

solo dopo essere stato stordito, ad opera di una persona che abbia le conoscenze e le competenze necessarie e con il metodo meno doloroso e più rapido; l'obbligo di previo stordimento è derogabile soltanto in tre casi: forza maggiore; caccia o pesca; controllo dei parassiti. Rispetto alla macellazione rituale – che, quindi, non integra più un'ipotesi di deroga – i due decreti fiammingo e vallone prevedono in realtà un regime attenuato di applicazione della regola generale: lo stordimento può infatti essere effettuato con modalità tali da risultare “reversibile”, con la conseguenza che la morte dell'animale non sarebbe il risultato di tale fase preliminare ma del successivo dissanguamento causato dallo sgozzamento. Nelle intenzioni del legislatore tale previsione assicura la “proporzionalità” del pregiudizio arrecato alla libertà religiosa (visto che sarebbe comunque rispettato l'obbligo di provocare la morte dell'animale per emorragia), tutelando però in massima misura il benessere degli animali (poiché l'animale perde conoscenza prima dello sgozzamento).

La nuova normativa belga, come già detto, è stata oggetto di due importanti pronunce delle Corti europee. Con la sentenza del 17 dicembre 2020 *Centraal Israëlitisch Consistorie van België e.a.*, C-336/19, la Corte di Giustizia dell'UE si è pronunciata sulla domanda di rinvio pregiudiziale promossa dai giudici costituzionali belgi, che chiedevano di chiarire, in particolare, il rapporto tra l'art. 4 par. 4 del Regolamento – in base al quale l'obbligo dello stordimento precedente all'abbattimento è derogabile allo scopo di rispettare la libertà di religione – e l'art. 26 par. 2 primo comma, lettera c) – che autorizza gli Stati membri, al fine di promuovere il benessere degli animali, a derogare al suddetto art. 4 senza tuttavia precisare i limiti che gli Stati devono osservare al riguardo²⁷. Il punto controverso, dunque, era se l'art. 26 dovesse essere interpretato nel senso che, in deroga all'art. 4 e al fine di promuovere il benessere degli animali, agli Stati membri fosse consentito

delle Regioni vallona e fiamminga sulla macellazione rituale nel contesto dei dibattiti belga ed europeo in materia, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, II/ 2017, pp. 545 e ss.

27 Sulla sentenza *Centraal Israëlitisch Consistorie* cfr. F. GUELLA, *I margini di intervento statale in materia di macellazione rituale e l'attenzione della Corte di giustizia per i “contesti in evoluzione”*, in *DPCE online*, I/2021, pp. 1375-1386. Per un'analisi della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE in tema di macellazione rituale cfr. M. LOTTINI, *La Corte di giustizia e le macellazioni rituali: schemi collaudati e nuove prospettive*, in E. BATTIELLI – M. LOTTINI – G. SPOTO – E.M. INCUTTI (a cura di), *Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali*, Roma Tre Press, Roma, 2022, pp. 119-129.

adottare disposizioni che prevedono, da un lato, un divieto di macellazione degli animali senza previo stordimento che si estende anche alle macellazioni rituali e, dall'altro lato, un procedimento alternativo per la macellazione rituale basato sullo stordimento reversibile che non comporta la morte dell'animale. La Corte ha risolto la questione ritenendo che la norma del Regolamento del 2009 che consente agli Stati di vietare la macellazione degli animali senza previo stordimento, anche nel contesto della macellazione rituale, non sia di per sé lesiva della libertà religiosa se sono rispettate determinate condizioni. In particolare, i giudici europei hanno ritenuto che il provvedimento belga – pur realizzando effettivamente una limitazione all'esercizio della libertà dei fedeli ebrei e musulmani di manifestare la loro religione *ex art.* 10 par. 1 della Carta UE dei diritti fondamentali – non abbia violato i vincoli posti dall'art. 52 par. 1 della Carta stessa, e in particolare: la riserva di legge; il rispetto del contenuto essenziale della libertà in questione (visto che si prevede una modalità alternativa di stordimento, reversibile, che produce «un'ingerenza limitata a un aspetto dell'atto rituale specifico costituito da tale macellazione, non essendo per contro quest'ultima vietata in quanto tale», par. 61); la tutela di un obiettivo di interesse generale (quale la promozione del benessere degli animali); il principio di proporzionalità.

Un aspetto cruciale nella decisione della Corte di Giustizia attiene alla centralità del principio di sussidiarietà e del “margine di apprezzamento” a favore degli Stati nazionali – per richiamare una formula propria della Corte di Strasburgo, del resto espressamente citata dai giudici di Lussemburgo (al par. 67) con riferimento al caso *S.A.S c. France* del 2014. La Corte, infatti, ha mostrato di valorizzare il bilanciamento operato dal singolo legislatore nazionale, interpretando

il tessuto normativo posto nel regolamento 1099/2009 come un articolato di norme che pone una regola (divieto di abbattimento animale senza previo stordimento) ed una “possibile” eccezione (la deroga per le macellazioni rituali) dalla quale tuttavia uno Stato può sottrarsi, qualora sia in grado di adottare norme in grado di temperare il principio di libertà di religione e la tutela degli animali in modo più efficace²⁸.

28 L. FABIANO, *Benessere degli animali, libertà religiosa e mercato*, cit., p. 16. In risposta all'interrogazione presentata da un parlamentare europeo nel 2021, con la quale si chiedeva conto dell'asserita incompatibilità della macellazione islamica *halal* con gli standard europei in tema di benessere degli animali, la Commissione europea ha ribadito, tra l'altro, che «la

Su questo punto, per la verità dirimente, la Corte e l'Avvocato generale (Gerard Hogan) sono giunti a diverse valutazioni: mentre i giudici, infatti, hanno ritenuto che le autorità nazionali, nel bilanciamento tra le opposte esigenze, possono ipotizzare soluzioni diverse rispetto a quanto previsto dall'art 4 del Regolamento, l'Avvocato generale ha escluso che il margine di discrezionalità statale a maggior tutela del benessere animale possa spingersi oltre quanto stabilito dalla norma europea, ammettendo esclusivamente l'adozione di «norme nazionali supplementari o più rigorose» che non comportino, tuttavia, «l'eliminazione o la quasi eliminazione [...] della prassi della macellazione rituale»²⁹. Due anni dopo la pronuncia della Corte di Lussemburgo, e l'anno successivo alla sentenza della Corte costituzionale belga che aveva recepito le conclusioni di quella pronuncia, le organizzazioni rappresentative delle comunità musulmane ed ebraiche delle regioni vallona e fiamminga si sono rivolte alla Corte europea dei diritti dell'uomo, che, per la prima volta, con la sentenza della Seconda Sezione *Affaire Executief Van De Moslîms Van België et autres c. Belgique*, del 13 febbraio 2024, si è pronunciata sulla possibilità di ricollegare la protezione del benessere animale a uno degli obiettivi, sanciti dall'art. 9 par. 2, considerati legittime fonti di limitazione della libertà religiosa³⁰.

responsabilità dell'attuazione della legislazione dell'UE spetta in primo luogo alle autorità competenti degli Stati membri, che possono adottare disposizioni nazionali più rigorose per garantire una maggiore protezione degli animali durante l'abbattimento, conformemente alla legislazione dell'UE»; il margine di discrezionalità statale, inoltre, riguarda i profili dell'etichettatura e di altre misure di controllo, cfr. Interrogazione parlamentare E-002470/2021 (ASW), Risposta di Stella Kyriakides a nome della Commissione europea, 17 luglio 2021.

29 Par. 66 e ss. delle Conclusioni dell'Avvocato generale Gerard Hogan, causa C-336/19. Tali norme supplementari, ad esempio, potrebbero prevedere: il «requisito della presenza costante di un veterinario qualificato durante la macellazione rituale (oltre ai requisiti relativi a un responsabile della tutela del benessere animale di cui all'articolo 17 del Regolamento 1099/2009), che la persona addetta a tale particolare forma di macellazione sia formata in modo adeguato, norme relative alla natura, alle dimensioni e all'affilatura del coltello utilizzato, nonché il requisito di un secondo coltello in caso di danneggiamento del primo durante la macellazione» (par. 69).

30 CEDU, *Affaire Executief Van De Moslîms Van België et autres c. Belgique*, 13 febbraio 2024, sulla quale cfr. L. PALADINI, *Il benessere animale quale restrizione alla libertà di religione tra diritto dell'UE e CEDU*, in *DPCE online*, I/2024, pp. 707-720. La Corte di Strasburgo si era già occupata della protezione degli animali come «questione di interesse generale», ma alla luce di altre norme della Convenzione: l'art. 10 in tema di libertà di espressione (*PETA Deutschland c. Allemagne*, 8 novembre 2012; *Tierbefreier e.V. c. Allemagne*, 16 gennaio 2014)

Nel giudicare i provvedimenti belgi conformi all'art. 9 CEDU, anche la Corte di Strasburgo ha ritenuto giustificata l'ingerenza statale rispetto alla libertà religiosa, nella misura in cui essa è: prevista dalla legge; funzionale alla "tutela della morale pubblica", alla quale è ricondotto il benessere degli animali e che richiede di adottare una concezione evolutiva in grado di garantirne la flessibilità³¹; necessaria in una società democratica, alla luce di un margine di apprezzamento necessariamente ampio quando, come in questo caso, le profonde divergenze rispetto ai valori posti alla base della convivenza sociale devono trovare una sintesi nelle decisioni politiche assunte dai legislatori nazionali all'esito di processi democratici.

I giudici di Strasburgo si sono particolarmente concentrati sulla previsione, da parte delle autorità fiamminghe e vallone, di un metodo di stordimento alternativo e reversibile, che consente di considerare la misura restrittiva della libertà religiosa proporzionata allo scopo perseguito (ovvero la protezione del benessere animale in quanto elemento della morale pubblica).

3. La libertà religiosa alimentare e il principio di non discriminazione sulla base della religione

L'accesso, da parte delle persone credenti e osservanti, ad alimenti conformi alle prescrizioni della propria confessione di appartenenza è configurabile quale "diritto fondamentale" in relazione tanto al diritto al cibo quanto alla libertà religiosa: rispetto al primo, più correttamente dovrebbe parlarsi di "diritto sul cibo" quale diritto di ciascuno «alle scelte alimentari, ovvero a ciò che si desidera ingerire, trattandole come scelte di libertà e di

e l'art. 11 in tema di libertà di riunione e associazione (*Friend et autres c. RoyaumeUni*, 24.11.2009). Con quest'ultima sentenza, in particolare, la Corte aveva ritenuto che il divieto di caccia alla volpe perseguisse lo scopo legittimo della "tutela della morale" ex art. 11 CEDU, nella misura in cui mirava a eliminare la caccia e l'abbattimento degli animali a fini sportivi secondo modalità che il legislatore aveva giudicato dolorose e moralmente ed eticamente sbagliate. Rispetto al consumo di carne come profilo della libertà religiosa alimentare cfr. anche *Cha'are Shalom Ve Tsedek c. France*, 27 giugno 2000.

31 *Affaire Executief Van De Moslims*, cit., par. 96-97: la nozione di morale – secondo i giudici – è da considerarsi "evolutiva" poiché la Convenzione è uno strumento vivo da interpretare alla luce delle condizioni di vita attuali e delle concezioni prevalenti negli Stati democratici nel tempo presente. Alla luce di ciò, la Corte ha preso atto dell'importanza crescente della tutela del benessere animale negli Stati membri del Consiglio d'Europa.

soddisfacimento di un proprio modo di essere e di vivere»³²; rispetto alla seconda, si può configurare una “libertà religiosa alimentare” quale «diritto ad alimentarsi secondo la propria fede, [...] esercizio del fondamentale diritto di libertà religiosa»³³.

Pur in assenza di uno specifico ed espresso riconoscimento nel diritto internazionale, europeo e costituzionale, dunque, il diritto di alimentarsi conformemente alle proprie convinzioni religiose è derivabile in via interpretativa dalle norme dedicate alla libertà di religione, tutelata quale diritto fondamentale nelle costituzioni nazionali e nei principali documenti, internazionali ed europei, sui diritti umani. Negli ordinamenti giuridici del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea la libertà religiosa è riconosciuta con la medesima formulazione: il primo paragrafo delle due norme di riferimento (art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e art. 10 della Carta UE dei diritti fondamentali), nel riconoscere a ciascuno il «diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione», menziona «la libertà di manifestare la propria religione [...] individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante [...] le pratiche e l'osservanza dei riti».

A partire da questo dato normativo, le due corti europee hanno avuto modo in diverse occasioni di dichiarare che la macellazione rituale possa e debba essere considerata una forma di espressione del diritto fondamentale alla libertà religiosa.

La Corte di Giustizia UE, già nella sentenza *Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen VZW e a. / Vlaams Gewest* (C-426/16) del 2018, aveva rilevato che la Carta UE dei diritti fondamentali «adotta un'accezione ampia della nozione di “religione” [...] idonea a ricomprendere sia il *forum internum*, ossia il fatto di avere convinzioni, sia il *forum externum*, ossia la manifestazione in pubblico della fede religiosa», specificando che «i particolari metodi di macellazione prescritti dai riti religiosi, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento 1099/2009, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, della Carta» (par. 44 e 49). Già con quella pronuncia, dunque, era stato chiarito che dal diritto europeo non discende in alcun modo un divieto della macellazione rituale; il vincolo relativo alla necessaria realizzazione di tale pratica nei macelli considerati

32 In questa ricostruzione il “diritto al cibo” riguarda piuttosto il diritto umano di accedere a un'alimentazione sufficiente e sana.

33 A. FUCILLO, *Il cibo degli dei. Diritto, religioni, mercati alimentari*, Giappichelli, Torino, 2015, p. VIII.

idonei, oggetto della sentenza del 2008, starebbe, al contrario, a dimostrare che la macellazione rituale è pienamente legittima, in quanto modalità di esercizio della libertà religiosa alimentare. Il diritto europeo (e, in particolare, il Regolamento del 2009), in questo senso, realizzerebbe un corretto bilanciamento tra due diverse esigenze, espressive di due principi/diritti fondamentali di pari rango e potenzialmente in conflitto: da un lato, la libertà religiosa; dall'altro lato, la tutela del benessere animale (anch'esso sancito, come si dirà meglio *infra*, par. 4, dal diritto originario dell'Unione e che risulterebbe garantita dalle tecniche di macellazione possibili esclusivamente nei macelli idonei). Nella sentenza *Centraal Israëlitisch Consistorie* del 2020 i giudici di Lussemburgo hanno ribadito quanto già sostenuto due anni prima, specificando che «la macellazione rituale risponde a specifici precetti religiosi che richiedono sostanzialmente che i credenti consumino soltanto carne di animali macellati senza previo stordimento, al fine di garantire che essi non siano sottoposti ad alcun processo tale da comportare la morte prima della macellazione e che si svuotino del sangue» (par. 54). Anche in questo caso, come già detto, il bilanciamento realizzato dal Regolamento del 2009 è stato ritenuto corretto, garantendo «un giusto equilibrio tra l'importanza connessa al benessere degli animali e la libertà di manifestare la propria religione dai credenti ebraici e musulmani» (par. 80).

Nell'ambito della giurisprudenza della CEDU, la prima sentenza rilevante rispetto alla riconducibilità della macellazione rituale alla tutela della libertà religiosa è *Cha'are Shalom Ve Tsedek c. France*, del 27 giugno 2000. In quella circostanza, un'associazione ebraica aveva lamentato la violazione dell'art. 9 CEDU a causa dell'esclusione dal novero degli enti autorizzati dal Ministero dell'Agricoltura francese a eseguire la macellazione rituale, in quanto non considerabile "ente religioso" ai sensi della legge rilevante. La Corte di Strasburgo ha escluso che ci fosse stata un'interferenza nella libertà religiosa dell'associazione: da un lato, infatti, l'art. 9 non arriva a tutelare il diritto di svolgere personalmente la macellazione rituale e la conseguente certificazione delle carni macellate e, dall'altro lato, i fedeli non erano stati concretamente privati della possibilità di procurarsi e consumare carni da loro ritenute conformi alle prescrizioni religiose. La Corte, tuttavia, ha ammesso che

ritual slaughter, as indeed its name indicates, constitutes a rite or "rite" (the word in the French text of the Convention corresponding to "observance" in the English), whose purpose is to provide Jews with meat from animals

slaughtered in accordance with religious prescriptions, which is an essential aspect of practice of the Jewish religion (par. 73);

di conseguenza, «ritual slaughter must be considered to be covered by a right guaranteed by the Convention, namely the right to manifest one's religion in observance, within the meaning of Article 9» (par. 74).

Nel 2024, con la già menzionata sentenza *Affaire Executief Van De Moslims*, i giudici di Strasburgo hanno richiamato quanto sancito nella pronuncia del 2000, così come la specificazione che le restrizioni o prescrizioni alimentari possono rientrare nella pratica di una religione (par. 65)³⁴. In linea con un orientamento consolidato in materia, la Corte ha altresì escluso che rientri tra le sue competenze valutare la legittimità e la congruità delle pratiche e delle convinzioni religiose; ciò che conta, infatti, è che un credente consideri una determinata convinzione o pratica come elemento qualificante della propria confessione religiosa di appartenenza. Ai fini della tutela apprestata dall'art. 9 della Convenzione, è necessario rilevare che le convinzioni raggiungano un grado sufficiente di forza, serietà, coerenza e importanza; una volta soddisfatta questa condizione, tuttavia, il dovere di neutralità e imparzialità dello Stato è incompatibile, secondo la Corte, con qualsiasi esercizio di potere discrezionale riguardo alla legittimità delle convinzioni religiose o al modo in cui queste vengono espresse: infatti,

ce qu'une personne peut tenir pour sacré paraîtra peut-être absurde ou hérétique aux yeux d'une autre, et aucun argument d'ordre juridique ou logique ne peut être opposé à l'assertion du croyant faisant de telle ou telle conviction ou pratique un élément important de ses prescriptions religieuses (par. 85).

Il punto problematico, dunque, non attiene certo alla considerazione della pratica della macellazione *halal* come tutelabile ai sensi delle norme sulla libertà di religione, quanto piuttosto alla determinazione dell'ampiezza delle restrizioni alla quale tale libertà può legittimamente essere sottoposta al fine di dare attuazione a principi e diritti fondamentali dotati di pari rango, e in particolare al benessere degli animali. In questa difficile operazione di bilanciamento, un terreno particolarmente scivoloso sul quale legislatori e corti si sono non di rado avventurati è la valutazione di cosa

34 Cfr. anche CEDU, sentenza *Vartic v. Romania* (n. 2), 17 dicembre 2013, par. 35 e *Erllich e Kastro v. Romania*, 9 giugno 2020, par. 22.

possa e debba ritenersi religiosamente conforme e/o obbligato. In questo contesto i profili più controversi, come si è già accennato, hanno a che fare con l'utilizzazione di macelli dotati dei requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti dalla normativa, ad esclusione dunque di quelli temporanei, e con il ricorso a metodi di stordimento "alternativi", tali cioè da non provocare la morte dell'animale destinato all'abbattimento. Tanto le autorità nazionali belghe quanto le corti europee (e in particolare la Corte di Giustizia)³⁵ si sono occupate diffusamente di questi aspetti, con uno «sforzo estremo di razionalizzazione delle esigenze religiose delle comunità interessate» che passa anche per l'utilizzo dell'argomento tecnico-scientifico allo scopo «di raggiungere [...] il compromesso più efficiente possibile fra libertà di osservanza dei riti e del culto di tali comunità religiose e diritto al benessere degli animali»³⁶. Al di là dei profili di merito circa la compatibilità di tali modalità di macellazione con le prescrizioni delle religioni islamica ed ebraica, sul piano dei processi di produzione giuridica e di tutela dei diritti fondamentali il punto che appare particolarmente rilevante è relativo all'intrusione, da parte di legislatori e giudici, in una sfera di valutazione autonoma delle comunità religiose rispetto ai significati e alle implicazioni delle credenze della propria confessione³⁷.

35 A differenza della Corte di Giustizia, infatti, la CEDU ha tradizionalmente mantenuto un atteggiamento di *self-restraint* rispetto alla valutazione della congruenza di una determinata misura alle convinzioni delle comunità religiose, come espressamente chiarito nella sentenza *Affaire Exécutief van de Moslims*, cit., al par. 86: «Il n'appartient donc pas à la Cour de trancher la question de savoir si l'étourdissement préalable à l'abattage est conforme avec les préceptes alimentaires des croyants musulmans et juifs». D'altra parte, pur richiamando il rispetto del margine di apprezzamento statale e riferendosi dunque alla valutazione compiuta dalle autorità belghe al fine di introdurre l'obbligo di stordimento preventivo e la previsione del metodo alternativo di stordimento, la Corte mostra di tenere in grande considerazione l'approfondimento scientifico e il processo di ampia consultazione degli *stakeholder* realizzati dal legislatore nazionale.

36 L. FABIANO, *Benessere degli animali, libertà religiosa e mercato*, cit., p. 17. Ciò si nota, soprattutto, nella sentenza *Centraal Israëlitisch Consistorie* della Corte di Giustizia, nella quale i giudici osservano come «il legislatore fiammingo si è basato su ricerche scientifiche che hanno dimostrato l'infondatezza del timore secondo cui lo stordimento pregiudicherebbe negativamente il dissanguamento. Inoltre, da questi stessi lavori risulta che l'elettro-narcosi è un metodo di stordimento non letale e reversibile, di modo che, se l'animale viene sgozzato subito dopo essere stato stordito, la sua morte sarà dovuta esclusivamente all'emorragia», par. 75.

37 Si era mostrato particolarmente consapevole del carattere controverso di tale intrusione l'Avvocato Generale Wahl nelle sue Conclusioni alla causa *Liga van Moskeeën*: «Non pare

Dalla ricostruzione del caso belga e della stessa giurisprudenza delle Corti europee, dunque, si profila quello “scontro frontale” tra libertà religiosa e tutela del benessere animale di cui già si è detto, seppur nella diversità dei percorsi argomentativi e degli esiti decisori, che non necessariamente comprimono la prima a favore della seconda; tale scontro frontale, d'altra parte, non sembra essere una strada obbligata, né sul piano del diritto positivo (dell'UE, in particolare) né su quello delle pratiche rituali delle religioni coinvolte. Rispetto a queste ultime, infatti, si è già rimarcato come le religioni islamica ed ebraica, nel prescrivere le modalità di macellazione rituale, non abbiano affatto in spregio l'esigenza di alleviare il più possibile le sofferenze degli animali. Quanto alla disciplina giuridica dettata dal legislatore europeo, la deroga consentita dall'art. 4 par. 4 del Regolamento del 2009 «non implica [...] che il regime derogatorio applicabile alla macellazione rituale ignori il benessere animale»³⁸; dal Regolamento, anzi, emerge come tali macellazioni debbano essere effettuate in condizioni che garantiscano una limitazione della sofferenza degli animali³⁹.

[...] opportuno stabilire se tale requisito sia percepito da tutti i musulmani come un obbligo religioso fondamentale oppure se esista un'alternativa possibile all'adempimento di tale obbligo. Come rilevato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, non possiamo che prendere atto dell'esistenza di talune correnti religiose. Non spetta alla Corte pronunciarsi sul carattere ortodosso o eterodosso di determinate massime o determinati precetti religiosi», par. 57. Anche nella causa *Centraal Israëlitisch Consistorie* l'Avvocato generale Hogan si era assestato su queste posizioni, affermando che «un giudice laico non può compiere scelte in materia di ortodossia religiosa: è sufficiente [...] constatare che esiste un numero considerevole di fedeli islamici ed ebraici per i quali la macellazione di animali senza stordimento è considerata un elemento essenziale di un rito religioso necessario», par. 47.

38 Par. 78 delle Conclusioni dell'Avvocato generale Wahl, causa C- 497/17, *Oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs (OABA) contro Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation e a.*

39 Il considerando 2 del Regolamento 1099/2009, infatti, prevede che «[è] opportuno che gli operatori o il personale addetto all'abbattimento adottino i provvedimenti necessari a evitare e a ridurre al minimo l'ansia e la sofferenza degli animali durante il processo di macellazione o abbattimento, tenendo conto delle migliori pratiche nel settore e dei metodi consentiti [da tale] regolamento»; il considerando 43 ricorda che «[l]a macellazione senza stordimento richiede un taglio preciso della gola con un coltello affilato al fine di ridurre al minimo le sofferenze». Inoltre, conformemente agli artt. 9, par. 3, e 15, par. 2, primo comma, del Regolamento, gli animali dovrebbero essere immobilizzati individualmente e unicamente «quando la persona preposta allo stordimento o al dissanguamento è pronta a stordirli o a dissanguarli quanto più rapidamente possibile». Infine, ai sensi dell'art. 5, par. 2, «[q]ualora, ai fini dell'articolo 4, paragrafo 4, gli animali siano abbattuti

L'appartenenza religiosa è idonea a entrare in tensione con i divieti di macellazione senza stordimento preventivo anche con riferimento al principio di non discriminazione, a sua volta tutelato da molteplici fonti nazionali (costituzionali), europee e internazionali⁴⁰.

Un argomento spesso invocato in sede giurisdizionale contro tali divieti, infatti, è che: da un lato, verrebbero trattati in modo diverso, senza alcuna ragionevole giustificazione, i fedeli tenuti a osservare le prescrizioni alimentari religiose e le persone che uccidono animali per motivi quali la caccia o la pesca ricreativa, o nell'ambito di eventi culturali e sportivi, nella misura in cui questi ultimi non sono obbligati a stordire preventivamente l'animale; dall'altro lato, verrebbero trattati allo stesso modo, pur trovandosi in situazioni di fatto diverse, i fedeli tenuti a osservare le prescrizioni alimentari religiose e tutto il resto della popolazione, nella misura in cui la regola del previo stordimento della carne destinata alla macellazione ha una portata generale.

Le Corti europee, nelle loro sentenze più recenti relative alla normativa belga, non si sono, tuttavia, mostrate recettive rispetto al profilo della discriminazione sulla base della religione.

Nella decisione *Centraal Israëlitisch Consistorie* la Corte di Giustizia, nell'escludere la violazione del divieto di discriminazioni ad opera del Regolamento del 2009, ha ricordato come esso si prefigga di disciplinare l'abbattimento degli animali «allevati o detenuti per la produzione di alimenti, lana, pelli, pellicce o altri prodotti, nonché l'abbattimento di animali a fini di spopolamento e operazioni correlate». Risulterebbe pertanto ragionevole l'esclusione dal suo ambito di applicazione di ipotesi di uccisione di animali sostanzialmente differenti, quali quelle realizzate nell'ambito di eventi culturali o sportivi (nei quali la produzione di carne o di prodotti di origine animale risulta «marginale in rapporto all'evento in sé» e «non economicamente significativa», par. 87-90) o della caccia e pesca ricreativa (le quali, a meno di volerne svuotare completamente il senso, non possono essere «praticate su animali previamente storditi» in considerazione delle

senza essere precedentemente storditi, le persone responsabili della macellazione effettuano controlli sistematici per garantire che gli animali non presentino segni di coscienza o sensibilità prima di essere liberati dal sistema di immobilizzazione e non presentino segni di vita prima di subire la preparazione o la scottatura».

40 In particolare, nell'Unione europea il riferimento è agli artt. 20-22 della Carta UE dei diritti fondamentali, mentre nella CEDU la norma fondamentale è l'art. 14.

«condizioni di abbattimento [...] molto diverse rispetto a quelle relative agli animali da allevamento», par. 91-92).

La CEDU, nella decisione *Affaire Executief Van De Moslims*, ha escluso la violazione dell'art. 14, in combinato disposto con l'art. 9, rigettando l'argomento del trattamento discriminatorio delle comunità dei credenti ebrei e musulmani in rapporto tanto a cacciatori e pescatori quanto alla popolazione generale. Specificando che non si tratta, per i giudici europei, di pronunciarsi sulla compatibilità della caccia e della pesca *in sé* con l'obiettivo della promozione del benessere animale, la pronuncia ricalca l'approccio già tenuto dalla CGUE, escludendo che i diversi contesti e situazioni (quelli dei praticanti ebrei e musulmani e quelli dei cacciatori e pescatori che uccidono animali) siano di fatto equiparabili. Alla luce di ciò, «poiché i ricorrenti non si trovano in una situazione analoga o paragonabile a quella dei cacciatori e dei pescatori, non occorre esaminare se la differenza di trattamento controversa si fondi su una giustificazione oggettiva e ragionevole» (par. 146).

Quanto all'argomento secondo il quale l'imposizione generalizzata di un divieto di macellazione senza stordimento preventivo sia discriminatoria perché irragionevolmente equipara le persone osservanti e il resto della popolazione, che non è soggetta a precetti alimentari religiosi, la Corte riporta nuovamente l'attenzione sulla previsione, da parte del legislatore belga, di un metodo alternativo di stordimento nell'ambito della macellazione rituale: questa possibilità, infatti, consentirebbe di escludere che ci si trovi di fronte a «una mancanza di distinzione nel modo in cui vengono trattate le diverse situazioni» (par. 148).

4. Il benessere degli animali

Come si è già avuto modo di rilevare, all'obiettivo della promozione del benessere animale è ormai riconosciuta una centralità nell'intero sistema di tutela multilivello dei diritti fondamentali in Europa. Nell'ambito del diritto internazionale regionale, quali documenti che specificamente si occupano della protezione animale, vanno menzionate le Convenzioni dedicate: agli animali tenuti a scopo di allevamento (1976, completata da un protocollo concluso nel 1992); agli animali da macello (1979); agli animali vertebrati usati per scopi sperimentali ed altri scopi scientifici (1986, completata da un protocollo concluso nel 1998); degli animali da compagnia (1987).

Nell'ambito del diritto unionale i principali riferimenti sono l'art. 13 del TFUE – secondo il quale,

nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione [...] l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale

– e, sul piano del diritto derivato, il Regolamento 1099/2009.

A livello nazionale, storicamente le disposizioni a tutela degli animali sono rintracciabili in fonti legislative, e solo negli ultimi decenni il principio della tutela del benessere animale è stato oggetto di un processo di costituzionalizzazione via via più consistente⁴¹. In Europa, il primo paese a introdurre l'obbligo di rispettare la dignità delle creature viventi è stata la Svizzera (nel 1992, art. 120 Cost.); tra i paesi membri dell'Unione europea uno specifico obbligo di protezione degli animali è sancito costituzionalmente in Germania (art. 20 (a) Cost., che impegna lo Stato a rispettare i fondamenti naturali della vita e gli animali), nel Lussemburgo (art. 41(3) Cost., con una formulazione che sancisce l'obbligo per lo Stato di riconoscere agli animali la qualità di esseri viventi non umani dotati di sensibilità e di assicurare la tutela del loro benessere), in Slovenia (art. 72 Cost., che stabilisce che la protezione degli animali da atti di crudeltà sarà regolata dalla legge), in Italia (art. 9 Cost., così come modificato nel 2022, che riserva alla legge dello Stato la disciplina dei modi e delle forme di tutela degli animali) e in Belgio (a seguito dell'introduzione, nel 2024, del nuovo art. 7 *bis*, in base al quale, «dans l'exercice de leurs compétences respectives, l'État fédéral, les communautés et les régions veillent à la protection et au bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles»).

La giurisprudenza più recente delle Corti europee in tema di macellazione *halal* si inserisce dunque in un contesto (culturale, prima che giuridico) segnato da un progressivo radicamento di una diffusa consapevolezza circa la necessità di istituire degli specifici obblighi di protezione dei diritti degli animali, e indica chiaramente i termini del bilanciamento con altri principi

41 Sul riconoscimento costituzionale dei diritti degli animali in prospettiva comparata cfr. F. FONTANAROSA, *I diritti degli animali in prospettiva comparata*, in *DPCE online*, 1/2021, pp. 169 e ss., E F. DALPANE – M. BAIDELDINOVA, *Animal Law Worldwide*, Springer, Berlino, 2024.

e diritti fondamentali: l'accresciuta rilevanza del benessere animale – tanto sul piano del riconoscimento giuridico (in particolare, nell'ambito del diritto unionale) quanto come valore morale diffuso nella società (in particolare, in quelle “società democratiche” promosse dal sistema CEDU) – porta a interpretare evolutivamente la Carta dei diritti fondamentali dell'UE e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, arrivando a legittimare soluzioni nelle quali il “bilanciamento” si sostanzia, in effetti, in un vero e proprio “arretramento” della libertà religiosa (seppur nel rispetto della proporzionalità delle misure restrittive).

In *Centraal Israëlitisch Consistorie* la CGUE ha ricostruito la protezione del benessere degli animali quale “obiettivo di interesse generale” nell'ambito del diritto dell'Unione europea, a partire dall'art. 13 TFUE e richiamando la propria giurisprudenza in merito (par. 63)⁴². Secondo la Corte, lo sviluppo di una maggiore sensibilità, nella società civile, rispetto all'importanza del benessere animale giustifica una diversa configurazione delle stesse operazioni di bilanciamento dei diritti e principi fondamentali in casi come quello della macellazione rituale (par. 77), autorizzando dunque un affievolimento della tutela della libertà religiosa.

Nell'ambito del sistema CEDU i termini della questione si configurano diversamente da una prospettiva formale, nella misura in cui il benessere degli animali, in quanto tale, non è espressamente sancito dalla Convenzione; ciò non ha impedito ai giudici di Strasburgo, tuttavia, di arrivare a considerare lo stesso come “questione di interesse generale” e “obiettivo legittimo di protezione della morale”.

Come si è già ricordato, *Affaire Executief Van De Moslims* non è la prima sentenza con la quale la Corte si è espressa sulla possibilità di bilanciare la tutela del benessere animale con altri diritti protetti dalla Convenzione, quali la libertà di espressione e la libertà di riunione e associazione. In questo caso, invece, per la prima volta la questione è posta rispetto alla libertà di religione, con la conseguenza che i giudici hanno dovuto fare riferimento agli scopi previsti dal par. 2 dell'art. 9 quali altrettanti motivi a giustificazione di un'interferenza del diritto fondamentale⁴³. Il riferimento testua-

42 Cfr., in particolare, le sentenze del 17 gennaio 2008, *Viamex Agrar Handel e ZVK*, C37/06 e C58/06, par. 22; del 19 giugno 2008, *Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers e Andibel*, C219/07, par. 27; del 10 settembre 2009, *Commissione/Belgio*, C100/08, par. 91, nonché del 23 aprile 2015, *Zuchtviieb-Export*, C424/13, par. 35.

43 A differenza dell'art. 10 della Carta UE delle libertà fondamentali, il par. 2 dell'art. 9 esplicita ragioni e modalità della possibile limitazione della libertà di religione: «La libertà

le al quale i giudici riconducono il benessere animale, in particolare, è la “protezione della morale pubblica” (par. 101), per mezzo di un percorso argomentativo interessante che ne apprezza l’ampiezza semantica in chiave evolutiva. Secondo i giudici, infatti, tale espressione non può essere intesa come rivolta unicamente alle relazioni tra persone, potendo estendersi alla tutela dell’“ambiente” in cui vivono le persone destinatarie della protezione approntata dalla CEDU⁴⁴, e quindi anche degli animali. Tenendo conto della crescente importanza del benessere degli animali negli Stati europei (e a livello globale) e richiamando, in un’ottica multilivello, gli orientamenti già espressi dalla CGUE e dalla Corte costituzionale belga sulla tutela del benessere animale in quanto dovere etico idoneo ad essere bilanciato con la libertà di manifestare all’esterno le proprie convinzioni religiose, la CEDU ha ritenuto la sofferenza animale un elemento in grado di limitare l’esercizio dei diritti e delle libertà sanciti dalla Convenzione, che non va quindi inteso come assoluto (par. 95, 99).

La centralità del benessere animale in rapporto alla tutela dei diritti fondamentali, d’altra parte, non è esente da aspetti problematici e zone d’ombra.

Un primo profilo, puntualmente segnalato dalla dottrina, attiene alla tensione con il principio di legalità costituzionale, nella misura in cui, come si è già messo in luce, la qualificazione del benessere animale quale obiettivo di interesse generale, tanto nel sistema CEDU quanto negli ordinamenti costituzionali degli Stati europei, è realizzata a prescindere da un’espressa formalizzazione nel diritto positivo.

Il caso belga è paradigmatico di quanto appena osservato. Le pronunce della Corte costituzionale in tema di macellazione rituale, infatti, hanno spinto nettamente a favore di un’interpretazione evolutiva della protezione del benessere animale «en tant que motif justifiant une restriction de droits et libertés [...] et, notamment, la restriction apportée à la manifestation extérieure des convictions religieuses», peraltro quasi esclusivamente sulla scorta di fonti del diritto unionale⁴⁵. Questa operazione, tuttavia, si

di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.

44 CEDU, sentenza *Mangouras v. Spain*, 28 settembre 2010, par. 41, e *Hamer v. Belgium*, 27 novembre 2007, par. 79.

45 Sentenza Corte cost. belga, 117/2021, par. B.20.2.

dimostra controversa nella misura in cui il benessere animale, al momento della pronuncia della Corte, non era un valore o un interesse garantito dalla Costituzione belga: l'equiparazione, nell'ambito dell'operazione di bilanciamento, tra la libertà religiosa dei credenti musulmani ed ebrei (negativamente condizionata dai divieti legislativi) e la libertà delle persone le cui convinzioni sarebbero urtate dalla prospettiva dell'abbattimento degli animali senza previo stordimento, dunque, è apparsa a molti scivolosa⁴⁶.

Un secondo profilo attiene alle possibili ricadute discriminatorie della tutela dei diritti degli animali.

Non è difficile, infatti, smascherare l'animalismo "a fasi alterne" di un certo discorso xenofobo e islamofobo che, in Belgio così come in altri paesi europei, attraversa il dibattito sulla legittimità della macellazione rituale *halal*: mentre di quest'ultima si auspica il superamento, infatti, altre pratiche implicantemente la sofferenza degli animali sono tollerate in quanto considerate "identitarie" nell'ambito della comunità nazionale⁴⁷. La saldatura delle pulsioni xenofobe e antisemite con le motivazioni dei movimenti animalisti del Nord Europa – prodottasi già sul finire dell'Ottocento con l'aspra contestazione della macellazione senza stordimento preventivo praticata dalle comunità ebraiche⁴⁸ – è rintracciabile ancora oggi, come rilevato nel 2022 dalla

46 L. VANBELLINGEN, *Laïcité «à la belge»*, cit., p. 61. Al *vulnus* costituito dalla mancata costituzionalizzazione dei diritti degli animali, come già ricordato, si è rimediato con la revisione costituzionale entrata in vigore il 27 maggio 2024, che ha introdotto un nuovo art. 7bis dedicato alla protezione del benessere degli animali.

47 Si pensi, ad esempio, al *foie gras* – il fegato ingrassato di anatre o oche alimentate forzatamente attraverso un tubo dopo essere state immobilizzate, che il Codice rurale e della pesca marittima francese protegge in quanto "patrimonio culturale o gastronomico" – o la tradizione della caccia con i cani (c.d. cinegetica), che in Belgio è stata peraltro vietata dalla legge fin dalla metà degli anni Novanta. Sempre con riguardo alla vicenda belga, è stato evidenziato l'utilizzo non neutro dell'argomento animalista rispetto al trattamento dei gruppi culturali e religiosi minoritari, e in particolare musulmani: «le bien-être des animaux semble désormais primer les rites ancestraux, partagés par deux religions du Livre, certes moins implantées chez nous que la troisième. Mais les souffrances générées par notre tradition cynégétique, parce qu'elle est bien de chez nous, n'émeuvent pas», cfr. X. DELGRANGE – H. LEROUXEL, *L'accommodement belge éclot entre égalité formelle, légalité et neutralité*, in *Revue du droit des religions*, 7, 2019, p. 129.

48 R. J. DELAHUNTY, *Does Animal Welfare Trump Religious Liberty? The Danish Ban on Kosher and Halal Butchering*, in *San Diego International Law Journal*, 16, 2015, p. 365. In area germanofona la pratica era stata ampiamente dibattuta dopo il 1870 e poi vietata nel Regno di Sassonia nel 1892, con un referendum nazionale in Svizzera nel 1893, per via legislativa e amministrativa in altre province tedesche (come la Baviera, nel 1930) e, infine, con

Coordinatrice delle attività di contrasto dell'antisemitismo presso l'Unione europea, Katharina von Schnurbein⁴⁹. Anche in relazione alle comunità musulmane, le legislazioni nazionali che impediscono la macellazione *halal*, seppur formulate in termini neutrali, sono state considerate a rischio di produrre un impatto sproporzionato, sulla spinta di un'adesione che non è solo dei sostenitori del benessere animale, ma altresì dei partiti e movimenti nazionalisti di estrema destra⁵⁰. Non si tratta, evidentemente, di rintracciare una specifica intenzione antisemita o islamofoba nelle battaglie animaliste contro la macellazione senza stordimento preventivo, così come nelle posizioni delle (tante e diverse) forze politiche che supportano le leggi volte a vietare o limitare tale pratica e nelle argomentazioni delle corti europee che hanno considerato proporzionati tali divieti e restrizioni in rapporto alla libertà religiosa; il punto è piuttosto, come è stato osservato con riguardo alle comunità ebraiche, «to distinguish between assertions that are not, in themselves, antisemitic, but are liable to serve antisemitic interests and assertions that are founded in antisemitism»⁵¹.

5. La logica di mercato: tutela del consumatore e libertà di commercio

Un ulteriore aspetto che necessita di essere considerato nell'analisi della macellazione rituale *halal* quale complesso caso di studio del trattamento giuridico delle identità religiose nelle società multiculturali europee, come

decreto di Adolf Hitler nell'aprile del 1933. Nei paesi scandinavi furono adottati divieti nel 1902 in Finlandia, nel 1929 in Norvegia e nel 1902, 1939 e 1937 in Svezia. Cfr. anche S. LAVI, *Unequal Rites: Jews, Muslims and the History of Ritual Slaughter in Germany*, in J. BRUNNER, S. LAVI (eds.), *Juden und Muslime in Deutschland: Recht, Religion, Identitaet*, Wallstein Verlag, Göttingen, 2009, pp. 164-184.

49 Top EU official: *Religious slaughter bans paint Jews, Muslims as 'medieval'*, in *Politico*, 27 gennaio 2022, <https://www.politico.eu/article/belgium-paint-jews-muslims-medieval-slaughter-ban-eu-anti-semitism-czar/>: i provvedimenti belgi, infatti, finiscono per alimentare una narrazione delle minoranze coinvolte come comunità “medievali” prive di rispetto per il benessere animale.

50 Cfr. K. HENRARD, *EU Law's Half-Hearted Protection of Religious Minorities Minority Specific Rights and Freedom of Religion for All*, in *Religions*, 12, 2021, *Special Issue: Religious Minorities in Europe and Beyond: A Critical Appraisal in a Global Perspective*, p. 845.

51 S. LAVI, *Who is an Antisemite? Reflections on Jewish and Muslim Ritual Slaughter in Europe*, in *K. Jews, Europe, the XXIst century*, 2 dicembre 2021.

già accennato in apertura del contributo, è legato alla circostanza che le carni macellate secondo le prescrizioni religiose costituiscono altresì un “prodotto” venduto e acquistato nel libero mercato⁵².

L'esistenza di prescrizioni religiose alimentari, infatti, è alla base dell'esigenza dei consumatori religiosi di accedere a un cibo religiosamente conforme, con la conseguenza che gli operatori commerciali hanno un interesse economico a mettere a disposizione dei fedeli tali prodotti. È stato da tempo osservato, peraltro, come gli alimenti certificati *kosher* o *halal* siano sempre più appetibili altresì per i consumatori non religiosi, sulla base di una sorta di “presunzione” di qualità e salubrità del prodotto che, di nuovo, stimola la produzione e l'offerta sul mercato di tali cibi⁵³.

In questo contesto, un aspetto centrale è relativo alla certificazione degli alimenti religiosamente conformi per mezzo di una apposita etichetta che possa attestare il rispetto delle regole confessionali nel processo di produzione e quindi, in ultima istanza, garantire la stessa auto-determinazione dei consumatori⁵⁴. A livello europeo la normativa di riferimento in tema di tutela dei consumatori – a garanzia, in particolare, della libertà di scelta, consapevole e informata, e del diritto a un'adeguata trasparenza e accessibilità alle informazioni di riferimento, funzionale altresì alla *food safety*⁵⁵ – è il Regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, il quale distingue tra informazioni obbligatorie e volontarie in etichetta. Se tra le prime rientra l'indicazione del paese di origine o luogo di provenienza (art. 26), l'informazione circa le modalità di macellazione è un

52 Cfr. E. TOSELLI, *Kosher, Halāl bio: regole e mercati*, Milano, 2018²; A. FUCILLO, *Saziare le anime nutrendo il pianeta? Cibo, Religione, Mercati*, e F. LEONINI, *La certificazione del rispetto delle regole alimentari confessionali: norme statuali e libertà religiosa*, entrambi in A.G. CHIZZONITI – M. TALLACCHINI (a cura di), *Cibo e religione*, cit., rispettivamente pp. 27 e ss. e 335 e ss.

53 Cfr. J.A.J. WILSON – J. LIU, *Shaping the Halāl into a Brand?*, in *Journal of Islamic Marketing*, II/2010, pp. 107-123, e S. WILKINS ET AL., *The Acceptance of Halāl Food in non-Muslim Countries: Effects of Religious Identity, National Identification, Consumer Ethnocentrism and Consumer Cosmopolitanism*, in *Journal of Islamic Marketing*, 4/2019, pp. 1308-1331.

54 Da una prospettiva gius-privatistica l'etichetta svolge una fondamentale funzione di riequilibrio delle posizioni delle due parti contrattuali, anche tenendo conto delle «information asymmetries as well as cognitive deficits that can hinder a conscious and careful choice in the negotiation», cfr. S. LANNI, *Front-of-Package Food Labels and Consumer's Autonomous Decision Making*, 14, I/2020, p. 58.

55 S. LANNI – J. BENARAFÀ, *Dieta e ordine giuridico-morale secondo Maometto*, cit., p. 169.

requisito facoltativo a discrezione del produttore e va quindi considerata su base volontaria⁵⁶.

In termini generali, dunque, i diversi paesi europei regolano autonomamente la fase della “certificazione *halal*”, relativa specificamente al rispetto delle prescrizioni religiose islamiche, che è solitamente demandata ad appositi organismi religiosi e certificatori accreditati, mentre le autorità statali sono competenti a garantire che la macellazione rituale sia conforme agli standard igienici e di sicurezza alimentare, nazionali ed europei. In quanto strumento di garanzia della riconducibilità del prodotto alla sfera dell'alimentazione religiosamente conforme, e quindi della collocabilità di quel prodotto in una certa porzione di mercato, la fase della certificazione e dell'etichettatura è caratterizzata da un intreccio di ruoli e competenze – tra istituzioni statali, autorità religiose e operatori economici privati – che si dimostra particolarmente interessante sotto il profilo del bilanciamento tra diversi principi e diritti fondamentali ed è suscettibile, in certi casi, di produrre una sorta di zona grigia tra le molteplici sfere⁵⁷.

La mancata previsione di un obbligo di certificazione *halal* in etichetta presenta diversi aspetti problematici sotto il profilo della tutela del consumatore e del suo legittimo affidamento in rapporto alla garanzia di trasparenza

56 Sulla base dell'art. 36, le informazioni volontarie sugli alimenti non devono indurre in errore il consumatore, né essere ambigue e confuse e, se del caso, devono essere basate sui dati scientifici pertinenti.

57 Il caso francese, da questa prospettiva, è particolarmente significativo. La Francia, infatti, è tra quei paesi europei che hanno deciso di mantenere la deroga all'obbligo dell'abbattimento degli animali con previo stordimento, autorizzando la macellazione *halal*: il Codice rurale e della pesca marittima, in particolare, prevede alcune condizioni che devono essere osservate tanto dai macelli (autorizzati dalla Prefettura sulla base della verifica di requisiti di tipo strutturale e igienico-sanitario) quanto dai “sacrificatori” (*sacrificateurs*) che concretamente eseguono le macellazioni rituali (abilitati da enti religiosi approvati dal Ministro dell'Agricoltura); la tracciabilità dell'intera filiera prevede poi il fondamentale passaggio della certificazione, di appannaggio di organismi privati. L'intervento dello Stato nell'ambito della macellazione *halal*, dunque, attiene sia alla concessione di licenze ai macelli, come misura di igiene pubblica, sia all'approvazione degli organismi religiosi (*agrément public*) che concedono successivamente le autorizzazioni ai sacrificatori: quest'ultimo passaggio, in particolare, non può non risultare spiazzante rispetto alla retorica collegata al modello di separazione rigida tra Stato e confessioni religiose consacrato nella *laïcité stricte* francese, come rilevato da J.R. BOWEN, *Governing Islam in a Country of Laïcité: Mosques, Public Space, and Halāl Food in France*, in *The Tocqueville Review/La revue Tocqueville*, 65, II/2023, il quale infatti si chiede: «does it fit within the logic of laïcité that the state judges whether or not an individual is capable of acting in accord with religious norms?».

del processo produttivo. L'etichettatura *halal*, infatti, risulta uno strumento di tutela duplice: da un lato, del consumatore religioso, in relazione alla sua esigenza di accedere a un cibo religiosamente conforme; dall'altro lato, del consumatore non religioso, il quale potrebbe voler essere informato, per motivi etici e di salubrità dei processi di produzione alimentare, della circostanza che la carne che si accinge ad acquistare è proveniente da un animale macellato senza essere stato preventivamente stordito⁵⁸.

Durante l'iter di approvazione del Regolamento sulla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori, in verità, l'emendamento 205 della Commissione alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio aveva proposto di introdurre una etichettatura specifica relativa alla macellazione rituale senza stordimento preventivo, così da consentire a ciascuno di operare una scelta informata in base alle proprie convinzioni etiche, tenendo adeguatamente conto delle diverse esigenze delle due tipologie di consumatori (religiosi e non religiosi)⁵⁹. Tuttavia, come già detto, nella sua versione definitiva il Regolamento del 2011 non contiene l'obbligo di etichettare la carne indicando la provenienza del prodotto da "macellazione senza stordimento preventivo", rispetto alla quale, d'altra parte, il considerando 50 del Regolamento riporta che «i consumatori dell'Unione mostrano crescente interesse all'applicazione della normativa dell'Unione in materia di benessere animale al momento della macellazione, compresi i metodi di stordimento prima della macellazione», e indica come auspicabile «uno studio dell'opportunità di fornire ai consumatori informazioni sullo stordimento degli animali [...] nel contesto di una futura strategia dell'Unione sulla protezione e il benessere degli animali». Tale studio, pianificato nella strategia UE per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015 e pubblicato nel febbraio 2015, non ha, peraltro, fornito indicazioni a sostegno dell'utilità di una specifica etichettatura per le carni macellate senza

58 Cfr. i considerando 1 e 2 del Regolamento UE 1169/2011, in base ai quali, rispettivamente: «La libera circolazione di alimenti sicuri e sani costituisce un aspetto essenziale del mercato interno e contribuisce in modo significativo alla salute e al benessere dei cittadini, nonché alla realizzazione dei loro interessi sociali ed economici»; «Per ottenere un elevato livello di tutela della salute dei consumatori e assicurare il loro diritto all'informazione è opportuno garantire che i consumatori siano adeguatamente informati sugli alimenti che consumano. Le scelte dei consumatori possono essere influenzate, tra l'altro, da considerazioni di natura sanitaria, economica, ambientale, sociale ed etica».

59 Cfr. COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD), 19.4.2010, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2010-0109_EN.html.

stordimento preventivo⁶⁰. Più recentemente, con Petizione n. 0039/2017 al Parlamento europeo, è stata richiesta l'introduzione dell'etichettatura obbligatoria per le carni – in particolare, quelle importate – provenienti da animali macellati senza essere stati prima storditi, sulla base della convinzione che la macellazione senza stordimento, oltre che alle esigenze di conformità con le prescrizioni religiose, sia da ricollegarsi a stringenti ragioni di convenienza relative a tempi e costi di produzione; l'etichetta obbligatoria si configurerebbe dunque come strumento utile «a una maggiore trasparenza, a un rafforzamento della libertà di scelta dei consumatori e a migliorare la protezione animale»⁶¹. La risposta negativa della Commissione per le petizioni, citando peraltro lo studio del 2015 già richiamato, si è concentrata sul profilo degli eventuali costi aggiuntivi per gli operatori del settore alimentare, e quindi del possibile aumento del prezzo finale dei prodotti, quale argomento decisivo della scelta di non intraprendere, per il momento, alcuna iniziativa legislativa in materia di informazioni alimentari obbligatorie sullo stordimento degli animali durante la macellazione.

60 Cfr. European Commission DG Health and Food Safety, *Study on information to consumers on the stunning of animals*, Framework Contract for evaluation and evaluation related services - Lot 3: Food Chain, Final Report, 23 febbraio 2015, pp. 63-69, https://food.ec.europa.eu/document/download/1200b55f-ef4a-44e9-ac95-1393321a315f_en?filename=aw_practice_slaughter_fci-stunning_report_en.pdf. Secondo il Report, per la maggior parte dei consumatori le informazioni sullo stordimento prima della macellazione non sono una questione importante, a meno che essa non venga specificamente portata alla loro attenzione; non è affatto chiaro, inoltre, se i consumatori agirebbero effettivamente sulla base di queste informazioni, qualora fossero disponibili. La scarsa rilevanza del benessere animale come criterio di acquisto, l'incerta conoscenza del procedimento di macellazione e l'incapacità di distinguere tra i diversi metodi di stordimento creano dunque una situazione nella quale fornire informazioni su tali metodi non sembra particolarmente utile nell'ottica di agevolare la decisione del consumatore. Il discorso è diverso per una minoranza di soggetti religiosi, per i quali l'accesso alle informazioni sui diversi metodi di stordimento sarebbe considerato un trattamento equo nel caso in cui l'etichettatura della carne non stordita dovesse diventare obbligatoria; d'altra parte l'introduzione di un'etichetta obbligatoria comporterebbe prezzi più elevati per i gruppi religiosi che richiedono carne proveniente da animali non storditi e creerebbe il rischio che tali gruppi possano essere stigmatizzati.

61 Cfr. Petizione n. 0039/2017, presentata da Götz Solmos, cittadino tedesco, sull'introduzione dell'obbligo di etichettatura per le carni provenienti da animali macellati senza essere stati prima storditi, 22 settembre 2017, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PETI-CM-610847_IT.pdf.

Se, dunque, da un lato, la tutela del consumatore e la trasparenza del processo produttivo possono essere lette anche a sostegno del diritto dei consumatori religiosi di accedere ad alimenti conformi alle prescrizioni della propria confessione di appartenenza, quale espressione della libertà religiosa alimentare, dall'altro lato quegli stessi principi sono stati invocati dalle associazioni a difesa dei diritti degli animali al fine di impedire la pubblicizzazione e la vendita di carni macellate ritualmente senza stordimento preventivo, e certificate *halal*, come prodotti da "agricoltura biologica" (dotati, quindi, del relativo bollino "AB"). La Corte di Giustizia UE si è occupata della questione nel 2019 con la sentenza *Oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs (OABA) contro Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation e a.* (C-497/17)⁶²: partendo dal presupposto che, nel diritto europeo, l'agricoltura biologica è caratterizzata «dall'osservanza di norme rinforzate in materia di benessere degli animali in tutti i luoghi e in tutte le fasi di detta produzione in cui sia possibile migliorare ulteriormente tale benessere» (par. 38), i giudici europei hanno sostenuto che, in relazione ai prodotti "AB", è necessario tutelare l'affidamento dei consumatori circa il rispetto di standard di qualità più alti, tanto del prodotto quanto del processo produttivo⁶³. Se è pur vero, infatti, che il Reg. 1099/2009 ammette la prassi della macellazione rituale senza previo stordimento come deroga funzionale alla garanzia della libertà religiosa, tale metodo di macellazione «non è tale da attenuare del tutto il dolore, l'ansia o la sofferenza degli animali in modo efficace come la macellazione preceduta da stordimento» (par. 48), entrando dunque in conflitto con l'esigenza di ridurre «il più possibile» le sofferenze dell'animale ai sensi dell'articolo

62 È necessario specificare che in questo caso a venire in rilievo era la macellazione realizzata senza stordimento preventivo, che non esaurisce l'interesse delle macellazioni rituali nella misura in cui, come già visto, per alcune correnti interne all'Islam è possibile operare forme di stordimento preventivo (come l'elettronarcosi) purché reversibili e, quindi, non incidenti negativamente sul dissanguamento successivo al taglio della giugulare. Su questa sentenza della CGUE cfr. S. PIRRO, *La compatibilità tra macellazione rituale e indicazione di origine biologica fra libertà religiosa e tutela dei consumatori*, in *Dpce on line*, II, 2019; C. FINCARDI, *Divieto di macellazioni rituali senza previo stordimento per il settore biologico*, in *Eurojus*, 2, 2019, pp. 97 e ss.; R. SAIJA, *Macellazione rituale e produzione biologica in un caso deciso dalla Corte di Giustizia*, in *Rivista di diritto alimentare*, 13, IV/2019, pp. 64 e ss.

63 Cfr. considerando 3, Regolamento (CE) 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, il quale, pur non contenendo una esplicita menzione delle modalità di macellazione degli animali, è stato interpretato dalla Corte come implicante un divieto di macellazione senza previo stordimento.

14, paragrafo 1, lettera b), viii), del Regolamento n. 834/2007 relativo alla produzione biologica. La posizione della Corte – e cioè l'impossibilità per le carni macellate ritualmente senza previo stordimento di fregiarsi dell'etichetta "AB" – si discosta nettamente dalle Conclusioni formulate dall'Avv. Generale Nils Wahl⁶⁴ ed è stata criticata da parte della dottrina in quanto discriminatoria e lesiva della libertà di religione dei consumatori osservanti⁶⁵.

Oltre al profilo della tutela dei diritti consumatori e degli obblighi di trasparenza, c'è un altro aspetto della logica di mercato in grado di giocare un ruolo rilevante nel difficile bilanciamento tra libertà religiosa alimentare e promozione del benessere degli animali: in base al principio della libera circolazione delle merci, come già ricordato, il diritto europeo esclude infatti che gli Stati membri che abbiano optato per vietare la macellazione senza stordimento preventivo possano impedire l'importazione di carni macellate secondo le prescrizioni rituali in altri paesi europei (art. 26.4 Reg. n. 1099/2009). L'esigenza di sottrarsi allo "scontro frontale" tra libertà religiosa e benessere animale – più apparente che reale, come già detto, ma che vede la prima recedere di fronte al secondo – potrebbe portare a valorizzare positivamente le dinamiche del libero mercato, costitutivamente orientate alla disponibilità di merci (in questo caso, di alimenti religiosamente conformi) nella quantità e nelle forme più utili alle esigenze dei consumatori (in questo caso, interessati all'osservanza di prescrizioni alimentari religiose)⁶⁶. In questo senso, e in un'ottica decisamente ottimista, la premessa concettuale di fondo è che i "mercati religiosamente orientati" «divengono elementi

64 Secondo l'Avvocato generale – in assenza di una menzione specifica alla macellazione rituale nel Regolamento del 2007 e in presenza di una esplicita autorizzazione della stessa, in via derogatoria, nel Regolamento del 2009 – non è legittimo assoggettare la produzione biologica a norme più severe di quelle previste dalla disciplina generale in tema di benessere degli animali al momento del loro abbattimento. L'incompatibilità tra l'etichettatura *kosher* o *halal* e quella "AB", sostenuta dalla Corte, equivarrebbe ad aggiungere una condizione non prevista dal diritto positivo, negando «agli ebrei e ai musulmani praticanti che lo desiderino l'accesso ai prodotti biologici e la possibilità di beneficiare delle garanzie che questi ultimi offrono in termini di qualità e sicurezza alimentare», conclusioni dell'Avvocato Generale Nils Wahl, Causa C497/17, 20 settembre 2018, par. 98.

65 E. STRADELLA, *Ebraismo e cibo*, cit., p. 152, secondo la quale la pronuncia realizza «un'indubbia discriminazione nei confronti della produzione religiosamente orientata e rischia di produrre un disincentivo nel mercato alimentare alla produzione di alimenti *kashèr* e *halāl* e dunque, indirettamente, una limitazione della libertà religiosa nella sua manifestazione attraverso l'osservanza dei precetti religiosi alimentari».

66 Cfr., in chiave critica, A. FERRARI, *Cibo, diritto, religione. Problemi di libertà religiosa in una società plurale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2016, pp. 10 e ss.

di promozione della libertà religiosa e contribuiscono alla rimozione degli ostacoli religiosi e culturali, approntando beni e servizi conformi alle prescrizioni religiose e favorendo il processo d'integrazione culturale», raggiungendo «spazi dove non possono arrivare le “tradizionali” attività delle organizzazioni confessionali [e] garantendo la massima espansione della religiosità individuale»⁶⁷.

Da questa prospettiva, la reperibilità sul mercato della carne macellata secondo le prescrizioni religiose – assicurata dal divieto di limitarne l'importazione pure in quei paesi che hanno optato per porre fine alla deroga della macellazione rituale senza stordimento preventivo – rappresenterebbe dunque la garanzia ultima della libertà religiosa, in grado di escludere che l'obbligo di abbattimento con stordimento preventivo, funzionale alla tutela del benessere animale, intacchi il nucleo essenziale di tale libertà fondamentale, come sostenuto da entrambe le corti europee⁶⁸. Questa ricostruzione, tuttavia, non pare realmente risolutiva rispetto alle tensioni acute che attraversano le operazioni di bilanciamento tra diritti e principi fondamentali nelle società multiculturali contemporanee, lasciando aperte alcune contraddizioni di fondo: da un lato, infatti, uno scenario che vede la progressiva generalizzazione della messa al bando della macellazione senza stordimento in tutti gli Stati membri porterebbe alla neutralizzazione della portata garantista dell'art. 26.4 Reg. n. 1099/2009; dall'altro lato, e in una prospettiva più generale e sistemica, risultano convincenti le voci critiche che mettono in guardia rispetto al ruolo (che si vorrebbe) “neutrale” del diritto nel mercato in funzione della tutela della libertà di religione e dello stesso pluralismo culturale e religioso⁶⁹.

67 L. DECIMO, *Le influenze religiose nel mercato*, in *Calumet. Intercultural Law and Humanities*, 6/2018, p. 11, la quale, peraltro, individua tali potenzialità positive del mercato a fronte del necessario intervento riequilibratore dello Stato volto ad «assicurare nel mercato non solo una quantità ma anche di una determinata qualità di beni e servizi. L'ordinamento giuridico può, infatti, “stimolare” la produzione di prodotti *religious friendly*, garantendone la fruibilità da parte del fedele», p. 12.

68 Cfr. CEDU nella sentenza *Cha'are Shalom*, cit., par. 82 e la CGUE nella sentenza *Central Israëlitisch Consistorie*, cit., par. 28.

69 Cfr. S. LANNI – J. BENARAFÀ, *Dieta e ordine giuridico-morale secondo Maometto*, cit., pp. 184-185, le quali mettono in guardia rispetto all'idea che «l'aspetto meramente normativo e regolatorio» sia «di per sé sufficiente in un'ottica interculturale», invitando il giurista a un approccio critico che non trascuri, «nelle società caratterizzate dal consumo e da una diffusa e ben nota “liquidità”» il possibile ruolo del diritto quale «spediente di agevolazione delle attività economiche, e proprio per questo [...] strumento di rafforzamento della logica del consumo e del mercato [...]».